

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2022, n. 1469

Comunicazione relativa al fabbisogno disponibile di n. 8 posti tecnici per emodialisi nell'ambito dell'ASL TA a seguito dell'emanazione del provvedimento di revoca disposto con D.D. n. 11 del 20/01/2022.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Responsabile P.O. del Servizio "Accreditamenti e Qualità", dai Dirigenti dei Servizi "Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera" e "Accreditamenti e Qualità", confermate dal Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", riferisce.

Visti:

- il D. Lgs. 502/1992 s.m.i., all'art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- il Regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: "Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie";
- il Regolamento regionale 5 febbraio 2010, n. 3 avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 'Requisiti strutturali per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie";
- la Legge regionale del 25/02/2010 n. 4 "*Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali*" la quale prevede all'art. 7 comma 1 che: "*Le strutture dialitiche private possono essere accreditate, fermo restando il possesso dei requisiti minimi e ulteriori stabiliti dal regol. reg. 3/2005, per il numero di posti tecnici autorizzati all'esercizio alla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2002, n. 1412 (D. Lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, articolo 8 ter. Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie e all'esercizio dell'attività. Linee guida regionali relative a primi adempimenti operativi.)*"
- il Decreto del Ministero della Salute 18 ottobre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 23 del 28/01/2013 - Suppl. Ordinario n. 8, che ha definito la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 ad oggetto "Definizione aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- la Legge regionale 02/05/2017, n. 9 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1679 del 26/09/2018 ad oggetto: "*Organizzazione della Rete Nefrologica – Dialitica e Trapiantologica Pugliese – ReNDIT – ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 05/08/2014 recante: "Rep. Atti n. 101/CSR del 05/085/2014). Modifica delle DD.GG.RR. n. 2019/2009 e n. 899/2010 ed integrazione della DGR n. 951/2013 – tariffario Regionale.*", ha previsto all'Allegato A) *inter alia*, che: "*La determinazione complessiva del p.t. poggia, inoltre, su 3 criteri di base in aggiunta alla L.R. (n. 9/2017) in materia di autorizzazione ed accreditamento istituzionale:*
 - 1) *ogni Centro che eroga prestazioni emodialitiche deve essere dotato di almeno n. 8 p.t. disponibili;*
 - 2) *in ogni Centro deve essere attivato almeno un turno di emodialisi/die;*
 - 3) *i due criteri precedenti possono essere disattesi in caso di distanze chilometriche dal Centro dialisi più vicino maggiori di 25 Km*",

e che: *“Dal punto di vista delle risorse strutturali il Centro di Riferimento ed i Centri HUB-AV devono essere dotati di aree di degenza con almeno n. 4 posti letto per acuti, almeno n. 2 posti letto dedicati agli accessi vascolari e aree day-surgery laddove i Centri Spoke devono essere dotati solamente di degenza nefrologica.”*;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2417 del 21/12/2018 avente ad oggetto: *“Intesa (Rep. Atti n. 32/CSR del 19/02/2018) ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2013, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie. Approvazione schema di regolamento “Disposizioni in materia di accreditamento - approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio – sanitarie”*;
- il Regolamento regionale 23 luglio 2019, n. 16 avente ad oggetto: *“Disposizioni in materia di accreditamento - approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”*.
- La Deliberazione della Giunta Regionale 22 Dicembre 2020, N. 2134 avente ad oggetto: *“Modifica ed integrazione DGR 951/21/13 del 13/5/2013, avente ad oggetto: “Approvazione del nuovo tariffario regionale — remunerazione delle prestazioni di assistenza Ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR”. Presa d’atto sentenze TAR PUGLIA: n. 108/2020, n. 134/2020; n. 213/2020; n. 272/2020 e n. 274/2020;*
- La Deliberazione della Giunta Regionale 6 Aprile 2021, N. 560 avente ad oggetto: *“Preso d’atto dell’accordo conciliativo in materia di Tariffe da applicarsi alle prestazioni dialitiche erogate a far data dal 1° gennaio 2018 – Recepimento linee guida operative relative all’applicazione della DGR n. 2134 del 22/12/2020;*

Considerato che:

con D.D. n. 11 del 20/01/2022 la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta ha dichiarato, ai sensi dell’art. 14, comma 8 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., la revoca dell’autorizzazione all’esercizio e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 26, comma 2, lett. a) della L.R. n. 9/2017 s.m.i., la revoca dell’accreditamento istituzionale del Centro Dialisi “SS. Medici” sito in Torricella (TA) alla Via Piave s.n., gestito dalla società “Centro Dialisi SS. Medici S.r.l.” – Nephrocare in cui erano attivi n. 12 posti rene;

con Pec del 06/06/2022 la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta ha trasmesso al Direttore Generale dell’ASL TA la nota prot. AOO_183/7737 di pari data ad oggetto *“Riscontro nota n. 64010 del 12/04/2022 – Istanza di accesso civico New Dreams”. COMUNICAZIONI.*”, invitando: *“codesta Direzione, quale rappresentante legale dell’Azienda, a voler rivalutare il contenuto della nota di cui all’oggetto, anche in considerazione della circostanza, non trascurabile, che l’attività di programmazione è materia di esclusiva competenza della Regione (...). Inoltre, l’attività di ricognizione dovrebbe prevedere anche l’ipotesi di riallocazione dei pazienti uremici cronici nel rispetto delle Linee Guida richiamate nella D.G.R. n. 1679/2018, tenuto conto che il settore privato, ai sensi del D. Lgs 502/2022, con riferimento agli artt. 8 quater e 8 quinquies sono da considerarsi in alternativa al settore pubblico, nel momento in cui quest’ultimo non è in grado di garantire le prestazioni richieste. (...)”*;

con nota prot. U. 0126403 del 19/07/2022, trasmessa a mezzo Pec in pari data, in riscontro alla nota della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta - prot. n. AOO_183/7737 del 06/06/2022 - il Direttore Generale dell’ASL TA ha formulato *“alcune considerazioni inerenti al grado di occupazione di strutture di emodialisi pubbliche e private insistenti nell’ambito della ASL Taranto”*;

con Pec del 09/09/2022 la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta ha trasmesso al Direttore Generale dell’ASL TA la nota prot. AOO_183/11018 di pari data ad oggetto: *“Chiarimenti relativi alla nota prot.*

U.0126403 del 19/07/2022 trasmessa da codesta Direzione.”, con la quale è stato rappresentato quanto segue: “Con riferimento ai punti 1 e 2 sopra riportati la Scrivente Sezione chiede alla S.V., anche alla luce delle problematiche rappresentate con la sopra citata nota U. 0126403 del 19/07/2022, una ricognizione relativa al luogo di residenza degli 8 pazienti uremici cronici nell’ambito dell’ASL TA che da Torricella sono stati trasferiti al P.O. di Taranto, al fine di individuare quale possa essere la migliore allocazione/riallocazione dei medesimi pazienti anche valutando l’ipotesi di riallocazione dei pazienti attualmente presenti presso il P.O. di Manduria in prossimità del luogo di residenza rispetto ai criteri individuati dalla D.G.R. n. 1679/2018.

Con riferimento al punto 3 si invita la S.V. a pronunciarsi in merito all’opportunità di potenziare il P.O. di Manduria ovvero all’opportunità di consentire l’attivazione di ulteriori posti gestiti da soggetti privati nello stesso ambito distrettuale.”;

con Pec del 04/10/2022 il Direttore Generale dell’ASL TA ha trasmesso alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta la nota prot. U 0165906 di pari data ad oggetto: “Rif. AOO_183/11018 del 09/09/2022. Riscontro”, con la quale è stato rappresentato, *inter alia*, quanto segue: “*si ritiene sicuramente opportuno potenziare il P.O. di Manduria da n. 22 a n. 26 posti tecnici per emodialisi. Nel contempo considerati i limiti infrastrutturali esistenti a tale potenziamento, la rapidità con cui il Centro di Manduria è stato saturato e la presenza di pazienti già prossimi all’avvio di emodialisi cronica, nonché in considerazione della nota criticità di dirigenti medici nefrologi, allo stato attuale si ritiene che l’attivazione di ulteriori posti gestiti da soggetti privati nello stesso ambito distrettuale possa completare la risposta assistenziale ai bisogni emodialitici nel territorio.*

Tanto al fine di assicurare un adeguato ventaglio di offerta dialitica, anche in considerazione dell’elevato numero di richieste di ospitalità dialitica turistica che pervengono presso tale territorio, che durante l’estate vede un incremento della popolazione residente di circa ulteriori 100.000 unità.

Per quanto in epigrafe indicato, si ritiene necessario che il numero di posti tecnici per emodialisi cronica autorizzati ed accreditati nel DSSTA 07 – MANDURIA non venga ad essere decurtato rispetto alla situazione antecedente alla interruzione dell’assistenza emodialitica presso il Centro Dialisi di Torricella, decisa ed attuata unilateralmente dal gestore privato Nephrocare.”

Posto quanto sopra,

a seguito dell’emanazione del provvedimento di revoca disposta con D.D. n. 11 del 20/01/2022, con il presente provvedimento si rende noto che:

- in base al fabbisogno regolamentare previsto dalla D.G.R. 1412/2002 (richiamata altresì nella D.G.R. n. 1679/2018) risultano autorizzabili, nell’ambito dell’ASL TA - DSSTA 07 – MANDURIA, n. 12 posti rene:
 - a) di cui n. 4 posti tecnici saranno attivati presso al P.O. di Manduria a seguito del sopra-riportato parere del Direttore Generale dell’ASL TA prot. U0165906 del 04/10/2022;
 - b) i restanti n. 8 posti tecnici per emodialisi, potranno essere *gestiti da soggetti privati nello stesso ambito distrettuale al fine di completare la risposta assistenziale ai bisogni emodialitici nel territorio, così come rappresentato dal Direttore Generale dell’ASL TA nel medesimo parere prot. U0165906 del 04/10/2022.*

Gli aspiranti gestori/erogatori al fine di ottenere l’autorizzazione regionale all’esercizio dovranno presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione in uno dei Comuni ricadenti nell’ambito del DSS TA 07 – MANDURIA. Il primo arco temporale utile per la trasmissione delle richieste comunali di compatibilità di cui al punto 5) della D.G.R. n. 2037/2013 (ai sensi della quale il bimestre di riferimento in corso è il seguente: 08/09/2022 –

07/11/2022) riferite al fabbisogno attuale è quello il cui *dies a quo* corrisponde al giorno di inizio del bimestre di riferimento in corso (id est 08/09/2022) e la data finale si estende all'ultimo giorno del bimestre successivo a quello di approvazione del presente provvedimento.

Si da atto che:

- ai sensi della sopra riportata D.G.R. n. 1679 del 26/09/2018: *“ogni Centro che eroga prestazioni emodialitiche deve essere dotato di almeno n. 8 p.t. disponibili”*;
- il titolare della struttura cui saranno rilasciate, previo parere favorevole di compatibilità, l'autorizzazione comunale alla realizzazione e la successiva autorizzazione regionale all'esercizio per i n. 8 posti tecnici per emodialisi, potrà, conseguentemente, presentare alla Regione istanza per ottenere anche il provvedimento di accreditamento istituzionale tenuto conto di quanto previsto all'art. 8 quater, comma 2 del D.lgs. n. 502/1992.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Valutazione di impatto di Genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di Impatto di Genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 07/03/2022.
L'impatto di genere stimato è:
<input type="checkbox"/> diretto
<input type="checkbox"/> indiretto
<input checked="" type="checkbox"/> neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II

La presente deliberazione NON COMPORTA implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico – finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione NON COMPORTA implicazioni di natura finanziaria sul Fondo sanitario Regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della LR. n. 7/97 art. 4, lett. d) propone alla Giunta:

1. di rendere noto che, a seguito dell'emanazione del provvedimento di revoca disposta con D.D. n. 11 del 20/01/2022, in base al fabbisogno regolamentare previsto dalla D.G.R. 1412/2002 (richiamata altresì nella D.G.R. n. 1679/2018) risultano autorizzabili, nell'ambito dell'ASL TA - DSSTA 07 – MANDURIA, n. 12 posti rene, di cui n. 4 posti tecnici saranno attivati presso al P.O. di Manduria a seguito del parere del Direttore Generale dell'ASL TA prot. U0165906 del 04/10/2022;
2. di stabilire che, per i residuali n. 8 posti tecnici per emodialisi, gli aspiranti gestori/erogatori al fine di

ottenere l'autorizzazione regionale all'esercizio dovranno presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione in uno dei Comuni ricadenti nell'ambito del DSS TA 07 – MANDURIA. Il primo arco temporale utile per la trasmissione delle richieste comunali di compatibilità di cui al punto 5) della D.G.R. n. 2037/2013 (ai sensi della quale il bimestre di riferimento in corso è il seguente: 08/09/2022 – 07/11/2022) riferite al fabbisogno attuale è quello il cui *dies a quo* corrisponde al giorno di inizio del bimestre di riferimento in corso (id est 08/09/2022) e la data finale si estende all'ultimo giorno del bimestre successivo a quello di approvazione del presente provvedimento;

3. di stabilire che, il titolare della struttura cui saranno rilasciate, previo parere favorevole di compatibilità, l'autorizzazione comunale alla realizzazione e la successiva autorizzazione regionale all'esercizio per i n. 8 posti tecnici per emodialisi, nell'ambito del DSS TA 07 – MANDURIA, potrà, conseguentemente, presentare alla Regione istanza per ottenere anche il provvedimento di accreditamento istituzionale tenuto conto di quanto previsto all'art. 8 quater, comma 2 del D. Lgs n. 502/1992;
4. di precisare che lo "status" di soggetto accreditato, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., non dà titolo e non attribuisce nessun diritto, se non quello di "potenziale erogatore di prestazioni nell'ambito e per conto del servizio sanitario", diritto che si concretizza solo con la sottoscrizione dell'accordo contrattuale;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", al Direttore Generale dell' ASL TA, al Coordinatore della Re.NDiT, alla segreteria regionale dell'ANED ed ai Comuni del DSS TA 07 – Manduria;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE P.O.

Irene VOGIATZIS

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera":

Vito CARBONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "Accreditamenti e Qualità":

Elena MEMEO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE "Strategie e Governo dell'Offerta"

Mauro Nicastro

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015 e ss.mm.ii.

Il DIRETTORE di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

Vito MONTANARO

L'ASSESSORE alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19:

Rocco PALESE

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla responsabile di P.O. e dai dirigenti di Servizio e Sezione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di rendere noto che, a seguito dell'emanazione del provvedimento di revoca disposta con D.D. n. 11 del 20/01/2022, in base al fabbisogno regolamentare previsto dalla D.G.R. 1412/2002 (richiamata altresì nella D.G.R. n. 1679/2018) risultano autorizzabili, nell'ambito dell'ASL TA - DSSTA 07 – MANDURIA, n. 12 posti rene, di cui n. 4 posti tecnici saranno attivati presso al P.O. di Manduria a seguito del parere del Direttore Generale dell'ASL TA prot. U0165906 del 04/10/2022;
2. di stabilire che, per i residuali n. 8 posti tecnici per emodialisi, gli aspiranti gestori/erogatori al fine di ottenere l'autorizzazione regionale all'esercizio dovranno presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione in uno dei Comuni ricadenti nell'ambito del DSS TA 07 – MANDURIA. Il primo arco temporale utile per la trasmissione delle richieste comunali di compatibilità di cui al punto 5) della D.G.R. n. 2037/2013 (ai sensi della quale il bimestre di riferimento in corso è il seguente: 08/09/2022 – 07/11/2022) riferite al fabbisogno attuale è quello il cui *dies a quo* corrisponde al giorno di inizio del bimestre di riferimento in corso (id est 08/09/2022) e la data finale si estende all'ultimo giorno del bimestre successivo a quello di approvazione del presente provvedimento;
3. di stabilire che, il titolare della struttura cui saranno rilasciate, previo parere favorevole di compatibilità, l'autorizzazione comunale alla realizzazione e la successiva autorizzazione regionale all'esercizio per i n. 8 posti tecnici per emodialisi, nell'ambito del DSS TA 07 – MANDURIA, potrà, conseguentemente, presentare alla Regione istanza per ottenere anche il provvedimento di accreditamento istituzionale tenuto conto di quanto previsto all'art. 8 quater, comma 2 del D. Lgs n. 502/1992;
4. di precisare che lo "status" di soggetto accreditato, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., non dà titolo e non attribuisce nessun diritto, se non quello di "potenziale erogatore di prestazioni nell'ambito e per conto del servizio sanitario", diritto che si concretizza solo con la sottoscrizione dell'accordo contrattuale;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", al Direttore Generale dell'ASL TA, al Coordinatore della Re.NDiT, alla segreteria regionale dell'ANED ed ai Comuni del DSS TA 07 – Manduria;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994

Il Segretario della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE